



Servizio appalti e contratti – Settore Tecnico

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRAENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Via Cavestro, 7

42100 - Parma

C.F. 00308780345

EFFETTO: ore 24 del 31/03/2011
PRIMA SCADENZA ore 24 del 31/12/2011
SCADENZA CONTRATTO: ore 24 del 31/12/2015

PREMIO IMPONIBILE ANNUO
€

IMPOSTE
€

PREMIO LORDO ANNUO
€

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

a) Responsabilità civile verso terzi (RCT):

Euro 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
Euro 6.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di,
Euro 6.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

Euro 6.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di:
Euro 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o lesa.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO LORDO (soggetto a regolazione):

Il premio dell'assicurazione, conteggiato in base al tasso lordo (inclusa l'imposta) sottoindicato, viene calcolato in via provvisoria dal Contraente in base al preventivo retribuzioni di Euro 107.000.000,00.

PREMIO TOTALE ANTICIPATO

- € 107.000.000,00 al tasso annuo lordo = €

Ad ogni ricorrenza annuale il premio viene anticipato in base al 75% del suddetto importo.

DEFINIZIONI

- Assicurato:* il soggetto il cui interesse è tutelato dalla assicurazione.
- Assicurazione:* il contratto con cui viene trasferito il rischio dall'Assicurato alla Società.
- Contraente:* il soggetto che stipula il contratto.
- Franchigia:* l'importo, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, detratto dall'indennizzo, al lordo di tutti gli oneri (anche le spese legali sostenute dalla società nell'ambito di 1/4 del massimale).
- Risarcimento:* la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, ai sensi del presente contratto.
- Polizza:* il documento che prova l'assicurazione.
- Premio:* il compenso dovuto dal Contraente alla Società a fronte dell'Assicurazione.
- Rischio:* la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni conseguenti.
- Sinistro:* il verificarsi dell'evento dannoso, per cui viene prestata l'assicurazione.
- Società:* la/e imprese assicuratrici.
- Retribuzione:* per retribuzione si intende convenzionalmente la somma di :
- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
 - gli emolumenti lordi versati dalla Contraente:
 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Lavoratori Parasubordinati)
- Broker:* la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

- ❖ Premesso che il presente contratto è stipulato con la precisa intenzione fra le Parti di assicurare ogni e qualsiasi Responsabilità Civile in cui l'Assicurato possa incorrere ai sensi di Legge, le garanzie tutte riportate in polizza garantiscono l'Assicurato contro il rischio della Responsabilità Civile derivantegli, a sensi di Legge, nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi di Parma per l'esplicazione di tutte le attività, istituzionali o meno, ordinarie o straordinarie, devolutegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale e quant'altro previsto dallo statuto e dai vari Regolamenti, nulla escluso od eccettuato, compresa quindi la responsabilità di cui alla normativa prevista dal D. Lgs. N. 81/2008 s.m.i. , la Responsabilità Civile degli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (legge n° 47 del 20.03.84 - G.U. 93 del 03.04.84 s.m.i.), sotto il controllo e le direttive del personale docente, nonché dal D.L. n. 211 del 24.06.2003 (G.U. del 08.09.2003) s.m.i. che comprende la tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione. A tale riguardo si prende atto fra le Parti che la garanzia si intende operante esclusivamente per le sperimentazioni iniziate in data antecedente il 1^a Luglio 2010.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

Articolo 2

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Articolo 3

Pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni.

Inoltre si prende atto fra le Parti che il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente Contraente direttamente alla Società Delegataria nei termini di cui sopra.

Articolo 4

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5

Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Articolo 6

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Articolo 8

Disdetta in caso di sinistro

Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni.

Articolo 9

Durata e rinnovo del contratto

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2011 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2015 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31.03.2011 al 31.12.2011 e successivamente sarà da corrispondere annualmente.

Si conviene inoltre che l'Università di Parma ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' inoltre facoltà dell'Università di Parma di richiedere alla Società una proroga temporanea di tre mesi della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata, finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto di assicurazione.

Articolo 10

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 11

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)

Articolo 1 Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e simili.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Articolo 2 Novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei Prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro (in quanto in tal caso opera la garanzia RCO);
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia RCO).

I Prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno quando non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

Si conferma pertanto a titolo esemplificativo e non limitativo che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- i Membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, ivi compreso il Rettore e i suoi familiari;
- i Revisori, i Consulenti, i Professionisti dei quali l'Assicurato si avvarrà per prestazioni professionali;
- i Dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, per le lesioni corporali (comprese le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento delle attività dell'Assicurato (si precisa che in caso di infortunio di studenti soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL e ASL, qualora l'INAIL, le ASL o

l'infortunato dovessero esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'Ente perché l'infortunio è imputabile alla stessa, la Società dovrà rispondere in luogo dell'Ente); il personale di ditte fornitrici ed imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Articolo 3 Rischi esclusi

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché, da impiego di aeromobili da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ad eccezione delle merci;
- alle opere in costruzione;
- conseguenti ad inquinamento, non accidentale, dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art. 1 – Precisazioni**
- Art. 2 – Estensioni di garanzia**
- Art. 3 – Cose consegnate**
- Art. 4 – Responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro**
- Art. 5 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali**
- Art. 6 – Responsabilità civile del progettista e/o direttore lavori, responsabile della sicurezza**
- Art. 7 – Inquinamento accidentale**
- Art. 8 – Proprietà e locazione di fabbricati**
- Art. 9 – Danni a veicoli di Prestatori di lavoro e di terzi**
- Art. 10 – R.C. del committente**
- Art. 11 – Affidamento auto**
- Art. 12 – Buona fede INAIL**
- Art. 13 – Esonero denuncia posizioni INAIL**
- Art. 14 – Rinuncia alla rivalsa**
- Art. 15 – Gestione sinistri**
- Art. 16 – Pagamento del premio – criterio di determinazione – regolazione del premio**
- Art. 17 – Validità territoriale**
- Art. 18 – Malattie professionali**
- Art. 19 - Assicurazione ripartita per quote**
- Art. 20 – Comunicazioni dell'Assicurato**
- Art. 21 – Interpretazione del contratto**
- Art. 22 – Franchigia per sinistro**
- Art. 23 – Clausola broker**
- Art. 24 – Statistiche sinistri**

CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo 1 Precisioni

- A) Sono compresi nella garanzia i danni provocati dagli studenti tutti, iscritti ai corsi pre e post laurea rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente :
- che si trovino nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante l'attività ricreativa e sportiva;
 - fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;
 - che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti vari in genere (in qualsiasi paese del mondo) per ragioni di studio.
- B) La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:
- neolaureati, professori in genere;
 - aspiranti studenti universitari;
 - volontari o associazioni di volontariato;
 - obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
 - studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle vigenti leggi in materia;
 - borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti, in genere ammessi a frequentare le strutture dell'Università di Parma a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o masters formativi, di orientamento e/o perfezionamento previsti dalle vigenti Leggi, Regolamenti, Convenzioni in genere e simili;
 - lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (legge n° 451 del 19.07.94 e successive modificazioni e/o integrazioni);
 - studenti della facoltà di Farmacia che, per la disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso le farmacie;
 - appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università.
 - tutti coloro della cui opera l'Università si avvale nell'esercizio della propria attività;

Articolo 2 Estensioni di garanzia

A titolo esemplificativo, ma non limitativo la garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione anche a:

- operazioni di ritiro o consegna di merci presso terzi;
- danni a veicoli sotto carico e scarico, esclusi i danni da furto e mancato uso;
- danni a condutture o impianti sotterranei;
- cose altrui derivanti da incendio di cose detenute dall'Assicurato o di proprietà dell'Assicurato stesso;
- cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- servizio sanitario, di infermeria e pronto soccorso;
- proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;
- proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili;

- servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani incluso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa;
- proprietà ed utenza di cani;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali, senza motore, da parte di dipendenti, per lavoro e servizio;
- attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato;
- casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- proprietà o conduzione di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, elettriche, (comprese le cabine di trasformazione), con relative strutture, ovunque ubicati;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza;
- danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine impianti ed attrezzi di depositi di materiali;
- partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo, compresi l'allestimento e smontaggio di stand;
- organizzazione di stages, tirocini, master e/o corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti;
- organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere;
- organizzazione del "telelavoro", con fornitura ai prestatori di lavoro di postazioni di lavoro e di attrezzature tecniche, elettriche ed elettroniche per lo svolgimento delle attività presso le proprie abitazioni; le garanzie si intendono pertanto operanti anche per i danni a terzi, compresi i danni ai locali ove sono installate le postazioni di telelavoro e i danni ai terzi che fisicamente vi accedano;
- organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CUS e/o CRAL, aventi autonoma personalità giuridica;
- viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati;
- responsabilità civile dei membri del Comitato Etico dell'Università degli Studi di Parma;
- danni da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
- responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di € 550.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo;
- danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dell'Assicurato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150.000,00;
- danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente
- danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di uso di apparecchi ad uso medico ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature consimili
-

Articolo 3 **Cose consegnate**

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i visitatori ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei locali dell'Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 25.000,00 per ogni danneggiato con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 52,00 per ogni sinistro. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Articolo 4 **Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, e delle persone della cui opera, anche volontaria, si avvalga nell'esercizio della propria attività, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Articolo 5 **Gestione delle vertenze di danno – spese legali**

La Società assumerà la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Devono essere considerate alla stregua delle «spese legali» anche le spese sostenute dall'Assicurato per perizie, consulenze tecniche, in sede giudiziale ed extragiudiziali, e le somme di indennità pagate ai testimoni.

Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Oltre all'importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall'Assicurato, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di Euro 160.000,00. La Società non risponde di multe o ammende.

Articolo 6

Responsabilità civile del progettista e/o direttore lavori, responsabile della sicurezza

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti del Contraente, adeguatamente abilitati, in qualità di progettisti e/o direttori dei lavori nell'espletamento delle prestazioni a cui sono preposti (a titolo esemplificativo ma non limitativo, lavori di costruzione di strutture ed impianti sia civili che industriali, impianti di servizi generali commissionati e/o appaltati dal Contraente); la garanzia viene inoltre estesa ai dipendenti con la qualifica di responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ai responsabili del procedimento come da Regolamento di attuazione della Legge 241 del 07.08.1990, ai responsabili del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (DPR 554/99 artt. 7 e 8), nonché al Responsabile dei Lavori e del Responsabile del Procedimento così come previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 106 del 2009 e s.m.i.

La presente garanzia non vale:

- a) per le richieste di risarcimento determinate in tutto od in parte da fatti (atti e/o omissioni) dolosi compiuti dai dipendenti del Contraente, nonché da fatti infedeli (divulgazioni di segreti d'ufficio, appropriazione indebita, truffa, peculato e malversazione) commessi dai dipendenti stessi del Contraente o da persone delle quali il Contraente debba rispondere;
- b) se i lavori espletati non rientrano nelle competenze stabilite dalle Leggi e/o dai Regolamenti;
- c) per le pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni intenzionali di norme, regolamenti o prescrizioni edilizie.
- d) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- e) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, od amministratore.

La presente garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 con una franchigia fissa di Euro 1.000,00.

Articolo 7

Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che, per danni da inquinamento, si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza dell'Assicurato. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 260.000,00.

Articolo 8 **Proprietà e locazione di fabbricati**

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, impianti sportivi ed attrezzature, pertinenze, terreni, boschi, filari, piante, canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, parchi, giardini, dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.).

La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, e riadattamento; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.

Articolo 9 **Danni a veicoli di Prestatori di lavoro e di terzi**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture, ai cicli e motocicli di proprietà di Terzi, di Prestatori di lavoro, del Rettore e/o degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato e in quelle limitrofe.

Articolo 10 **R.C. del committente**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o Contraente ai sensi dell'art. 2049 del C.C. ivi compresi i danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché, i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., nonché, all'uso di vetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 155,00 per sinistro.

Articolo 11 **Affidamento auto**

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro e/o persone fisiche in genere autorizzate dalla Contraente, autovetture immatricolate ad uso privato di cui proprietario o locatario, l'assicurazione prestata con la presente polizza provvederà a:

- a) tenere indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla Legge 990/1969 e successive modifiche, le autovetture sopramenzionate, in conseguenza di causa di in operatività della garanzia da detta Legge prevista;

- b) rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subito a causa di vizi occulti di costruzione o di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

Tali estensioni di garanzia sono prestate con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 500.000,00.

Articolo 12 Buona fede INAIL

Si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato od ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Articolo 13 Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Articolo 14 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, a meno che, tale diritto non venga esercitato direttamente dall'Assicurato.

Articolo 15 Gestione dei sinistri

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto.

La Società entro 90 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso dell'annualità. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data di richiesta della Società.

Articolo 16 Pagamento del premio – criterio di determinazione – regolazione del premio

Il premio lordo complessivo anticipato viene provvisoriamente stabilito in Euro salvo conguaglio da effettuare sui parametri per il calcolo del premio. In relazione a quanto precede, alla

fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società i dati consuntivi necessari. Poiché, il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

Le differenze attive o passive dovranno essere corrisposte entro 90 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Inoltre si conviene fra le Parti che il premio viene calcolato convenzionalmente applicando il tasso annuo lordo sulle retribuzioni nei termini previsti alle Definizioni di cui a pag.3.

Resta quindi inteso tra le Parti che la garanzia si intende operante a tutti gli effetti per tutti i prestatori di lavoro, dipendenti e non di cui l'Assicurato si avvale per l'espletamento della propria attività, per i quali pertanto non sussiste l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di comunicare le relative retribuzioni e/o emolumenti e/o compensi, in quanto non costituenti elemento di parametro per il conteggio del premio.

Articolo 17 **Validità territoriale**

La validità della presente polizza è estesa a fatti succesi nel mondo intero.

Articolo 18 **Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 19 **Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della (*)..... all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

(*) - **inserire il nominativo della Compagnia**

Articolo 20 **Comunicazioni dell'Assicurato**

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la data ed il contenuto.

Articolo 21 **Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Articolo 22 **Franchigia per sinistro**

Fermo quanto previsto all'art.16, si conviene che per ogni sinistro che abbia comportato danni a cose, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia assoluta di € 250,00 salvo scoperti, franchigie e/o limiti di importo superiore previsti in polizza nell'ambito di condizioni aggiuntive, estensioni o clausole particolari.

Articolo 23 Clausola broker

Alla Società di Brokeraggio Aon S.p.A. è affidata l'assistenza per tutti gli atti di gestione e di esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker incaricato ai sensi , del D.Lgs 209/2005 e successive integrazioni e iscritto al Registro Unico degli Intermediari, sezione B. Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo

Articolo 24 Statistiche sinistri

La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al Broker indicato in polizza, con frequenza semestrale e comunque anche a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni da ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino:

- l'eventuale controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'
